

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice GIUBILARO SIMONETTA, Giudice

in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 122/2023 depositato il 11/05/2023

proposto da

Augusta Amadei 3402485243 - MDAGST53T42A493T

Difeso da

Giulia Baldiserri - BLDGLI87T67G479M Fabrizio Dominici - DMNFRZ64A01H282S

ed elettivamente domiciliato presso avv.giuliabaldiserri@pec.giuffre.it

Angela Adriana Marchionni - MRCNLD54E60Z600E

Difeso da

Giulia Baldiserri - BLDGLI87T67G479M Fabrizio Dominici - DMNFRZ64A01H282S

ed elettivamente domiciliato presso avv.giuliabaldiserri@pec.giuffre.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Pesaro

elettivamente domiciliato presso mar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61122 Pesaro PU

elettivamente domiciliato presso dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220220002243918000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- sul ricorso n. 239/2023 depositato il 08/09/2023

proposto da

Augusta Amadei - MDAGST53T42A493T

Difeso da

Giulia Baldiserri - BLDGLI87T67G479M Fabrizio Dominici - DMNFRZ64A01H282S

ed elettivamente domiciliato presso avv.giuliabaldiserri@pec.giuffre.it

Angela Adriana Marchionni - MRCNLD54E60Z600E

Difeso da

Giulia Baldiserri - BLDGLI87T67G479M Fabrizio Dominici - DMNFRZ64A01H282S

ed elettivamente domiciliato presso avv.giuliabaldiserri@pec.giuffre.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61122 Pesaro PU elettivamente domiciliato presso dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Pesaro - Via Nobili 14 61122 Pesaro PU

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220220002243918000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso e deposita sentenza della Cassazione.

Resistente: L'Ufficio insiste nel rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si discute della tassazione di dividendi di società di di diritto rumeno il cui amministratore è deceduto prima del processo odierno.

Non sono in discussione i seguenti eventi storici:

produzione di un reddito all'estero;

concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.

E' invece controverso il requisito del pagamento delle imposte estere a titolo definitivo ed in effetti l'Ufficio delle Entrate afferma che in mancanza di certificazione ufficiale proveniente dallo Stato rumeno è mancata la prova conclusiva che le imposte siano state assolte in modo definitivo in quello Stato.

La Difesa delle due contribuenti argomenta osservando che la Convenzione tra Italia e Romania conclusa anche al fine di evitare forme di doppia imposizione non si occupa in modo esplicito del problema posto dall'ufficio finanziario.

In ogni caso le due ricorrenti si sono attivate con le agenzie fiscali del paese estero per ottenere certificazione al riguardo non ottenendo però risposta; sono state pertanto *costrette* ad autocertificare la natura definitiva dei pagamenti effettuati in Romania.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ristretto il campo del contendere a quanto esposto, la Corte ritiene di doversi attenere a due principi ermeneutici fondamentali.

Ciò che non è esplicitamente vietato è consentito.

Nei rapporti tra Fisco e Contribuente vale il principio dell'affidamento e della leale collaborazione, autorevolmente estrinsecato nella sua valenza programmatica nelle norme che compongono il testo della legge 212 del 2000.

Le Signore Amadei e Marchionni hanno rivolto formale interpello alle autorità straniere per ottenere la certificazione necessaria ad evitare la tassazione italiana sui dividendi; non hanno ottenuto risposta; hanno *autocertificato* la definitività del pagamento delle imposte all'estero; il principio di ragionevolezza esclude, in difetto di un esplicito obbligo della legge che si possa pretendere dal contribuente un determinato comportamento aggiungendolo come presupposto o condizione della norma giuridica.

La questione è sostanzialmente nuova e la posizione dell'Ufficio è tutt'altro che eccentrica: ciò basta per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Pesaro 11 novembre 2024

Presidente relatore ed estensore

Giacomo Gasparini